



- 6 DIC. 1945
Il Pubblico Ministero

IN NOME DI
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

SENTENZA N. *135*
Reg. Gen. N. *150*

La Corte d'Assise di Udine, Sezione Speciale
Composta dei Signori:

H/B. M. reg. specuz.

UDIENZA DEL 20/11/1945

Ferlan Dott. Cav. Vladimiro
Wedan Paolo
Chiaruttini A Antonio
Cudis Alfonso
Cencig Manlio

Presidente

Giudice Popolare

Am. Seroroffi
N. *1621* R. Boll. Copia *200*
Per originale L
Per arg. *10* L
Per ricorso L
Per Cassazione L
Per Esecuz. L
Per Registro L

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale contro:

237
Udine, 12 GEN. 1946
Il cancelliere
M

- 1° BURIANI Luigi di Pietro e di Materazzi Anita, nato a Città di Castello (Perugia) il 3/6/1921; ivi res.
- 2° MARINI Vittorio fu Giovanni e fu Urbani Rosa, nato a Gemona il 17/1/1916 ivi res. ;
- 3° MARINI Giuseppe di NN. e di Marini Amalia nato il 26/11/1923. a Gemona ivi res.

Detenuti

26/11/45
Am. Seroroffi
220
Per Cass. *220*
16 MAG. 1956
M

Imputati

Il Primo: del reato di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 N 159 in relaz. all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Gemona del Friuli il 31 gennaio 1945, quale tenente della M.D.T., comandato un plotone di esecuzione che uccise due patrioti, facendo fuoco esso stesso col mitra, contro uno di essi e favorendo in tal modo i disegni politici del nemico invasore.

Il Secondo: del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 N. 159 in relaz. all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Gemona del Friuli il 31 gennaio 1945, come milite della M.D.T. preso parte al plotone di esecuzione di un patriota favorendo così i disegni politici del nemico invasore.

Il Terzo: del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 N. 159 in relaz. all'art. 58 C.P.M.G. per avere in Gemona il 31 gennaio 1945, come milite della M.D.T. prestato servizio durante l'esecuzione capitale di due patrioti favorendo così i disegni politici del nemico invasore.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa, nonché l'imputato che per primo ed ultimo ebbe la parola, si osserva:

In seguito a denuncia del Corpo Volontari della Libertà ufficio di Polizia di Gemona i tre imputati vennero tratti in arresto, sottoposti a procedimento e, in esito a sommaria istruttoria, rinviati a giudizio avanti a questa corte per rispondere di collaborazione col nemico invasore per aver partecipato il 31 gennaio 1945 all'esecuzione, al bivio presso al tiro a segno di Gemona, di due patrioti, il Buriani, comandando il plotone di esecuzione che uccise uno dei patrioti, il Marini Vittorio, prendendo parte allo stesso plotone, e il Marino Giuseppe, prestando servizio durante l'esecuzione capitale. Osserva la Corte sulle base degli atti istruttori e dibattimentali che risulta la prova della colpevolezza per il Buriani e per il Marini Vittorio, mentre nei riguardi del Marini Giuseppe il fatto non costituisce reato. La mattina del 31 gennaio 1945 i patrioti Graffiti Gino e Lana Silvio, che dalla direzione delle carceri erano stati consegnati alla polizia economica, probabilmente per atto di rappresaglia, vennero dal nazifascisti condotti al poligono di tiro di Gemona e, l'uno, fucilato, e l'altro, impiccato. Della macabra operazione vennero incaricati il cap. Silvestri della 4° compagnia Batt. M.D.T. di Gemona. Le due esecuzioni capitali avvennero quasi contemporaneamente ad una distanza di 80-100 metri l'una dall'altra e alla prima (fucilazione) precedette un plotone della 6° compagnia di detto Battaglione medesimo. Il condannato all'impiccagione diverso tempo dopo l'esecuzione era ancora vivo per cui dovette essere mandato sul posto altro drappello per finire il disgraziato. Tanto che il Buriani che il Marini Vittorio si protestano innocenti, entrambi sostengono anzi di

di essere ^{stati} distanti dal luogo dell'esecuzione, impegnati nel servizio d'ordine pubblico per impedire alla gente di avvicinarsi al poligono. Ma le discolpe non reggono. La prova è data, oltreché da certe ammissioni del Buriani e dalla deposizione del Grillo, dalle ripetute esplicite dichiarazioni, in tempo non sospetto, di Marini Vittorio il quale disse testualmente in data 4/5/45 (al f. 1/ vol. 1°): "Ho preso parte alla fucilazione dei due patrioti... ma io non ho sparato; solo un mitra (tenente Buriani) e tre o quattro moschetti di militi della 4° compagnia che io non conosco, hanno fatto fuoco sui due disgraziati", e in data 15/6/45 (f. 5 vol. 1°): "Io non conosco i nomi dei militi che parteciparono con me alla fucilazione; so soltanto che essi appartenevano come me alla 6° compagnia e che a dirigere l'esecuzione era il tenente Buriani il quale era munito di mitra e col mitra sparò, e, in fine, il giorno 6/10/45 (f. 12 vol. 1°): "come ebbi a dichiarare, pur avendo preso parte al plotone di esecuzione non sparai contro i due patrioti. Sparò invece col mitra il tenente Buriani e 3 o 4 militi col moschetto". Dopo queste dichiarazioni è vano ogni tentativo fatto dal Marini (Vittorio) già nel verbale 6/10/45 ma, molto più apertamente, all'odierna udienza, sia per scagionare se stesso negando di aver fatto parte del plotone di esecuzione, che per salvare l'amico ed ex superiore Buriani, affermando che neppure lui faceva parte del plotone e che non era armato di mitra ma di pistola, e che il mitra, invece, l'avrebbe avuto certo Falesa. Il tenore delle dichiarazioni invece, ~~l'avrebbe avuto certo Falesa~~ è tale da non prestarsi in alcuna guisa all'interpretazione che ora si vorrebbe loro dare, né, nei riguardi del Marini né del Buriani. Se il primo avesse parlato di "militi che partecipavano d'ordine, non avrebbe parlato di "militi che partecipavano con me alla fucilazione", né avrebbe detto "pur avendo preso parte al plotone di esecuzione", ma si sarebbe espresso in ben altri termini. Per quanto concerne, poi, le dichiarazioni dello stesso Marini a carico del Buriani, il Marini (Vittorio) sostiene di averle fatte quelle dichiarazioni per

sentito dire (da certo Vidoni), ma ciò è da escludersi perché basta rileggere i suoi interrogatori per convincersi che egli parla per sé e propria. Del resto, egli si contraddice ~~si~~ quantochè, per escludere che il Buriani fosse armato di mitra, dice di averlo visto armato di pistola; ma, se lo ha visto personalmente, allora non può aver parlato per sentito dire, e se ha visto la pistola, tanto più deve aver veduto il mitra, ed è, poi, una trovata di chi proprio non sa più, di fronte alle contestazioni fattegli e alle contraddizioni manife- feste in cui è caduto, a quale scusa ricorrere, quella sua, per cui egli non avrebbe potuto vedere il Buriani nel momento della fucilazione giacchè il tenente era ad una sessantina di metri dietro di lui. A parte ogni altra considerazione, non si capisce neppure come in quel momento, anche se non avessero fatto parte del plotone di esecuzione, avrebbero potuto trovarsi l'uno rispetto all'altro in una posizione simile. La Corte è convinta che anche il Marini abbia sparato e che la sua sia una gratuita affermazione da parte di chi sa che non gli può essere data la prova provata del contrario; ma il fatto non ha importanza che agli effetti della pena e non già per la sussistenza del reato per la quale, ad avvisi del Col- legio, basta la partecipazione al plotone di esecuzione, non potendosi non ravvisare già in tale fatto se commesso, come lo fu, con coscienza e volontà, se pure, lo vogliamo ammettere per il Marini Vittorio, contro voglia, gli estremi del reato ascrittogli, in quanto diretto, con la illegale violenta sop- pressione di due patrioti, a indebolire le forze di resistenza nazionali, e a rinvigorire quella del governo repubblicano alleato al nemico, favorendo così i disegni politici di quest'ultimo. Piuttosto della situazione particolare in cui in quella mattina del 31 gennaio 1945 è venuto a trovarsi il Marini, da poco ritornato in Italia per porre fine all'inumana prigionia in Germania arruolandosi, pur di non esser mandato al fronte italiano nella M.D.T., deve essere tenuto conto (art. 133 C.P.) nella considerazione della pena, ricono-

scendo ~~che~~ che egli ha agito da Gregario, comandato dai suoi su- periori in esecuzione di un ordine al quale non avrebbe potuto di- sobbidire senza grave pericolo per lui. Se non assiste, quindi, lo- stito di necessità invocato dalla difesa che lo descrivono, sussiste però, la attenuante di cui all'art. 114 ultima parte/all'art. 112 N. 3 Cod. stesso. Tanto a lui che al Buriani, incensurato, ex bri- gadiere dei carabinieri, arruolatosi nella M.D.T. per non finire co- me gran parte dei suoi colleghi in Germania, possono altresì, nel quadro complessivo delle risultanze processuali, essere accordate anche le attenuanti generali introdotte nella nuova legislazione pe- nale. E quindi, partendo per entrambi i giudicabili dalla pena base di anni dieci di reclusione e applicando nei confronti del Ma- rini, la attenuante dell'art. 114 C.P. già citato, e di ambidue, le attenuanti generiche, ne risulta, in definitiva, una pena, per il primo, di anni cinque e mesi sei di reclusione e, per il secondo, quella di anni otto e mesi quattro della stessa pena. Alla dichia- razione di responsabilità consegue la condanna alla pena accessoria di interdizione perpetua dei pubblici uffici nonchè la con- fisca a vantaggio dello Stato dei beni di proprietà dei condannati. Diversa è la posizione di Marini Giuseppe. Egli afferma di essersi limitato a fare la guardia nelle immediate vicinanze del luogo dell'esecuzione, e per lui si che non c'è ele- cum elemento per ritenere il contrario. Pare che egli avesse già prima che il suo compito sarebbe stato quello di prestare servizio d'ordine e non già di far parte del plotone che doveva procedere e all'imputazione di uno dei due patrioti. Egli si sarebbe, quindi, recato al poligono di tiro sapendo già che avrebbe dovuto fare, ed in tale condizione di cose, egli potrebbe sostenere a sua disculpa che ci è andato proprio per questa ragione e che si sarebbe notiss- tratto all'incarico se avesse saputo che lo si voleva impiegare in altro modo. Comunque sia, opina la Corte che nel fatto pare e sem- plice di questo milite che si arruolò nella M.D.T. perchè disoccu- pato e per non venir deportato in Germania, e che si limita a pre- stare per ordine ricevuto dai superiori servizio di vigilanza onde impedire ai curiosi di assistere al nostro spettacolo, non si può

posse ancora ravvisare gli estremi del grave reato che gli si contesta; che diversamente si verrebbe ad estendere il concetto delle collaborazioni al di là di quella che evidentemente è stata la ratio legis. Anche la gravità della pena comminata in estratto è un indice per escludere che tale sia stata l'intenzione del legislatore. Il Marini Giuseppe va pertanto prosciolto con formula piena.

P.Q.M.

Dichiara Buriani Luigi e Marini Vittorio colpevoli del reato loro ascritte e visti ed applicati gli art. 483~~2~~ 488 C.P.P., 59 C.P. 1889 e nei confronti del solo Marini Vittorio anche l'art. 114¹ C.P. vigente,

C o n d a n n a

il Buriani alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione e il Marini a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione, entrambi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in solido al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza. Ordina la confisca a vantaggio dello Stato dei beni di loro proprietà.

Visto l'art. 479 C.P.P.

Assolve Marini Giuseppe dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato. Ordina l'escarcerazione del Marini Giuseppe se non detenuto per altra causa.

Visto 20 novembre 1945

IL PRESIDENTE

(Pelan V.) *[Signature]*

IL CANCELLIERE

(Ledda G.) *[Signature]*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 26 Dicembre 1945
 Con ordinanza di S. E. ...
 il 1-2-46, dilazionata in ...
 visto il ricorso per i due condannati
 D. P. ...
 IL CANCELLIERE
 (Ledda G.) *[Signature]*

La Corte d'Appello di Venezia - Sezione 1^a
 con provvedimento in data 16-11-1955 ha
 concesso la rieducazione a Buriani Luigi

Il Cancelliere

(F. Rovati)

[Signature]

Il Tribunale Supremo Militarissimo con
 sentenza del 27.7.1955 concesso la rieducazione
 a Buriani Luigi - *[Signature]*